

Giunta Regionale

## DIREZIONE REGIONALE RISORSA UMBRIA. FEDERALISMO, RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI

Servizio Agricoltura sostenibile e gestione procedure P.S.R.

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 8226 DEL 13/10/2014

**OGGETTO:** 

Reg. CE 889/2008 – art. 5 comma 1 e Allegato II punto 6 - DM 18354/2009. Autorizzazione deroga uso del rame in viticoltura biologica anno 2014.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

- il Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CE) n. 2092/1991;
- il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli:
- il Decreto ministeriale n. 18354 del 27 novembre 2009, recante le disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti

segue atto n. 8226 del 13/10/2014 1

biologici.

Il Reg. CE n. 889/2008, in particolare all'art. 5 e all'allegato 2, stabilisce che, qualora le usuali misure previste all'art. 12 del Reg. CE 834/2007 non consentano di proteggere adeguatamente i vegetali contro i parassiti e le malattie, possa essere permesso l'uso del rame, come battericida/fungicida nel limite massimo di 6 kg/anno/ha.

Per le colture perenni , in deroga a quanto sopra, gli Stati membri possono autorizzare il superamento, in un dato anno, del limite massimo di 6 kg di rame a condizione che

la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg.

Parimenti, il DM 18354 del 27-11-2009, in recepimento del Reg. CE n. 889/2008, stabilisce all'art. 3.4 che "Le Regioni e le Province autonome possono, in relazione alle esperienze maturate sul proprio territorio, e sentite le organizzazioni professionali agricole, disporre che nei territori di propria competenza venga adottata la deroga per l'uso del rame di cui al punto 6 dell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008. (omissis).".

Con nota prot. n. 119459 del 15/09/2014 è pervenuta da parte della Confagricoltura Umbria la richiesta di attivazione della deroga in questione, per venire incontro alle difficoltà incontrate da numerose aziende viticole biologiche umbre che, a causa dell'andamento climatico molto piovoso nel 2014, sono state costrette a ricorrere a più frequenti trattamenti antiperonosporici a base di rame.

Tale evenienza potrebbe quindi aver reso impossibile in molti casi, il rispetto della dose annua consentita di 6 kg di rame/ha.

Tenendo conto di ciò si rende necessario concedere, per l'annualità 2014, la deroga al limite d'impiego di 6 kg di rame per ettaro/anno di superficie produttiva vitata.

Resta inteso l'obbligo del rispetto della quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti che non deve comunque superare i 6 kg, così come previsto dal punto 6 dell'allegato II del Reg. (CE) n. 889/2008.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

## II Dirigente DETERMINA

- 1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa esplicitate, per l'anno 2014, solamente per la coltura della vite, la deroga all'impiego del "rame" secondo quanto stabilito dal punto 6 dell'allegato II del Reg CE 889/2008, consentendo il superamento in un dato anno, del limite massimo di 6 kg/ha di rame a condizione che la quantità media effettivamente applicata nell'arco dei cinque anni costituiti dall'anno considerato e dai quattro anni precedenti non superi i 6 kg/ha.
- 2. di stabilire che gli operatori biologici interessati dal presente provvedimento dovranno dare evidenza dell'impiego del "rame" agli ispettori degli Organismi di Controllo durante la verifica ispettiva.
- 3. di comunicare il presente atto al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali;
- 4. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 10/10/2014

L'Istruttore Paolo Sensi

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

segue atto n. 8226 del 13/10/2014 2

COD. PRATICA: 2014-002-9319

Perugia lì 13/10/2014

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa Il Responsabile Giampietro Primieri Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 13/10/2014

II Dirigente Sandro Marcugini Documento firmato digitalmente al sensi del d.l.g.s. 7 marzo 2005, n.82, art. 21 comma 2

3